



Regolamento Interno

approvato dall' Assemblée dei Soci del 13.10.2023

Sommario

INTRODUZIONE.....	3
PRINCIPI DI RESPONSABILITA' SOCIALE.....	3
ART. 1 ASSOCIAZIONE AL CONSORZIO: REQUISITI, EFFETTI E SUBENTRO AL SOCIO GIA' ISCRITTO	4
ART. 2 CONTENUTO DELLA BANCA DATI.....	5
ART. 3 INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI DI INTERVENTO	6
ART. 4 ASSUNZIONE DEI LAVORI	6
4.1 RICERCA DEI LAVORI.....	6
4.2 FORMULAZIONE DELLE OFFERTE.....	6
4.3 PREASSEGNAZIONE O INDICAZIONE DEL SOCIO IN FASE DI GARA.....	7
4.4 ASSEGNAZIONE: OBBLIGHI, EFFETTI E RESPONSABILITA'	9
4.5 ASSEGNAZIONE – GARANZIE	11
4.6 COSTITUZIONE E FINALITA' DEL FONDO DI GARANZIA	12
4.7 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL DEPOSITO A GARANZIA	13
4.8 CONSEGNA DEI LAVORI.....	13
ART. 5 OBBLIGHI ED ONERI DEI SOCI ASSEGNATARI DEI LAVORI.....	13
ART. 6 SALUTE E SICUREZZA	17
ART. 7 NOMINE DA PARTE DELL'IMPRESA ASSEGNATARIA	18
7.1 DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE (Capo Commessa)	19
ART. 8 RIMBORSO SPESE PROFESSIONALI.....	20
ART. 9 SANZIONI.....	21
ART. 10 REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE DEI LAVORI	21
10.1 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONSEGUENTI ALLA REVOCA.....	23
ART. 11 COMPITI DEL CDT	24
ART. 12 DIREZIONE E CONDOTTA DEI LAVORI.....	25
ART. 13 RAPPORTI FINANZIARI TRA CDT E IMPRESE ASSOCIATE	25
13.1 PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI SUI LAVORI.....	25
13.2 PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO	26
ART. 14 CONTRIBUTI CONSORTILI	27
14.1 CONTRIBUTO ACQUISIZIONE LAVORI, GESTIONE E SERVIZI	28
14.2 ALTRI CONTRIBUTI E SPESE A CARICO DEL SOCIO	28
ART. 15 SPESE A CARICO DEL CDT	29
ART. 16 CAUZIONI E FIDEIUSSIONI	29
ART. 17 FINANZIAMENTI BANCARI AD ASSOCIATI SU LAVORI	29
ART. 18 ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	30
ART. 19 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	30

ART. 20 EFFETTO.....	30
ART. 21 CONTROVERSIE.....	31
ART. 22 PRIVACY.....	31

INTRODUZIONE

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra i soci e il Consorzio delle Tecnologie S.c.c. (di seguito denominato "CdT"), per quanto attiene all'assunzione, all'assegnazione ed allo svolgimento dei lavori che Il CdT mira ad acquisire ed acquisisce per il conseguimento degli scopi previsti nello Statuto Sociale. Ha lo scopo, altresì, di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo del CdT, nonché di garantire l'applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento degli scopi sociali.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per gli organi sociali, gli uffici tecnici ed amministrativi del CdT e per le imprese consorziate interessate all'assegnazione ed esecuzione dei lavori.

Il CdT dichiara e persegue come proprio obiettivo primario quello di realizzare la propria attività nel rigoroso rispetto delle vigenti legislazione anti- corruzione ed antimafia perseguendo e conformando le proprie decisioni ai criteri di eticità, ad ogni e qualsivoglia disposizione in materia ai dettami del CODICE ETICO, alle procedure individuate dal MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E CONTROLLO PER LA PREVENZIONE DEI REATI D.LGS. 231/2001 regolarmente adottato dal CdT stesso.

Il Regolamento definisce e disciplina:

- a. i requisiti e le modalità di ammissione dei Soci;
- b. le condizioni di permanenza all'interno del Consorzio;
- c. le responsabilità Sociali ed etiche conseguenti all'ammissione;
- d. i requisiti e le modalità di assegnazione ed esecuzione dei Lavori;
- e. i rapporti economico-finanziari e le responsabilità scaturenti dalla partecipazione al Consorzio e alle conseguenti attività consortili.

Norme che, così come articolate, si applicheranno in maniera trasversale a tutte le azioni e attività consortili; in essere e in divenire.

Il CdT ritiene di incentivare i propri soci alla adozione delle migliori pratiche affinché essi si conformino ai criteri e ai sistemi sopra indicati. Restano in ogni caso salve le disposizioni contenute nello Statuto Sociale.

Eventuali aggiornamenti, così come deliberati dall'Assemblea dei Soci, verranno prontamente pubblicati sul sito www.consorziodeleltecnologie.it.

In caso di inadempimento o di mancato rispetto delle norme complessivamente disciplinate, il Consorzio adotterà gli opportuni provvedimenti per la propria tutela e, conseguentemente, quella degli altri Soci, ivi compresi la sospensione dei pagamenti, la revoca e/o la sospensione dei Lavori e/o l'esclusione del Socio.

PRINCIPI DI RESPONSABILITA' SOCIALE

Il CdT ritiene che la sicurezza e la tutela della salute sul lavoro degli associati e dei dipendenti degli stessi siano un bene primario da salvaguardare adottando le migliori tecniche, adeguandole costantemente ai migliori risultati raggiunti dalla tecnologia in questa materia.

In questo senso, ritiene di fissare ed osservare i seguenti principi così come stabilito dal CODICE ETICO (consultabile all'indirizzo <https://www.consorziodelletecnologie.it/modello-organizzativo-ai-sensi-del-d-lgs-231-01-e-s-m-i/>) che si intende qui integralmente riportato.

ART. 1 ASSOCIAZIONE AL CONSORZIO: REQUISITI, EFFETTI E SUBENTRO AL SOCIO GIA' ISCRITTO

Gli Enti che intendono aderire al CdT devono presentare apposita istanza di ammissione ai sensi e per gli effetti dello Statuto.

Costituiscono condizioni di ammissione, oltre a quelle previsti dallo Statuto:

- a. Il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di criminalità organizzata e dalla disciplina/codice degli appalti;
 - c. il possesso dei requisiti morali, legali ed etici espressamente riportati nel Codice Etico e nelle procedure adottate del Consorzio;
 - d. Il possesso di requisiti tecnico-gestionali e finanziari, coerenti con le strategie imprenditoriali del Consorzio.
- Inoltre, è facoltà del Consorzio richiedere ulteriori requisiti per adeguare la propria attività a eventuali mutamenti normativi e/o implementazioni gestionali interne.

L'assenza dei requisiti o, nel caso di Enti già associati, il loro mancato ottenimento entro i termini previsti dal presente Regolamento, comporta il rigetto della richiesta di ammissione per i primi e la sospensione delle attività consortili per i secondi, fino alla loro esclusione.

Qualunque circostanza che determini la perdita o la modifica dei requisiti di ammissione, deve essere tempestivamente comunicata dal Socio al Consorzio il quale, avrà ampia facoltà di introdurre e, discrezionalmente effettuare, tutte le verifiche necessarie per appurare il possesso degli stessi.

È altresì facoltà del Consorzio adottare ogni e qualsiasi provvedimento ritenuto idoneo per ovviare alle eventuali criticità riscontrate durante le verifiche quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: la revoca e/o la sospensione dell'assegnazione del Lavoro, la sospensione e/o l'esclusione del Socio stesso.

I provvedimenti saranno adottati a seguito di un procedimento di analisi e valutazione della durata di 15 giorni. In tale lasso temporale si instaurerà un contraddittorio con il Socio consentendo, a quest'ultimo, di fornire ogni idonea garanzia per scongiurare la sua esclusione dal Consorzio.

La qualità di Socio si acquisisce con l'iscrizione nel Libro Soci.

Il Socio, al fine di ottenere l'assegnazione di un Lavoro, deve essere in regola con le norme statutarie che disciplinano il versamento del capitale Sociale.

A seguito dell'adesione, ogni rapporto instauratosi tra CdT e Socio, trova fondamento nel contratto consortile. Pertanto, con l'ammissione e la conseguente iscrizione nel Libro Soci, il nuovo associato dovrà rispettare le norme contenute nello Statuto e nel presente Regolamento, nonché le deliberazioni degli Organi Sociali che disciplinano il rapporto consortile nel suo complesso.

Il Socio avrà facoltà di richiedere il subentro di una nuova società in sostituzione di quella già iscritta nel libro soci. Il socio subentrato acquisirà in toto la posizione creditoria e debitoria del socio uscente nell'ambito del rapporto consortile. La richiesta di subentro è soggetta alla valutazione del Consiglio di Amministrazione che potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'accettazione o al diniego della stessa.

Il Cdt ha facoltà di istituire e tenere aggiornata una banca dati contenente informazioni relative alle imprese associate interessate allo svolgimento di lavori da acquisirsi da parte del CdT.

Tale banca dati ha lo scopo di evidenziare in ogni momento la capacità operativa del CdT nei vari settori di intervento, di fornire alla Dirigenza elementi di valutazione per la scelta dei lavori da acquisire, di far conoscere le necessità e le disponibilità degli associati; inoltre dovrà verificare la corretta applicazione da parte degli associati degli adempimenti normativi in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/2008) e verificare la corretta applicazione da parte degli associati di tutti gli adempimenti normativi e procedurali previsti dal presente Regolamento.

Le notizie per l'istituzione e l'aggiornamento della banca dati saranno fornite, con l'uso di moduli prestampati, dai titolari delle imprese associate e con l'assunzione, da parte degli stessi, di ogni responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato ed all'osservanza degli impegni assunti. Le imprese associate sono tenute a comunicare al CdT, spontaneamente e tempestivamente, le variazioni relative ai dati già forniti, nonché le altre notizie che il CdT riterrà opportuno richiedere per l'integrazione e l'aggiornamento dei dati.

Le imprese associate che non forniscano i dati richiesti e non ne autorizzino il trattamento nell'ambito delle finalità proprie del CdT, possono essere escluse su determinazione del Consiglio di Amministrazione dall'assegnazione di lavori e dalla erogazione di servizi, sino alla loro regolarizzazione.

Tutti i diritti, a titolo esemplificativo di uso, utilizzo, copia, modifica, distribuzione o comunicazione sulla banca dati sono riservati in via esclusiva al CdT.

ART. 2 CONTENUTO DELLA BANCA DATI

La banca dati deve contenere, per ciascuno dei soci interessati alla esecuzione dei lavori, le seguenti informazioni:

- (Caratteristiche delle imprese): denominazione, forma costitutiva, sede, abilitazione alla Legge 300/06 e successive modificazioni, integrazioni o abrogazioni e D.M. 30/07/08 nonché i successivi decreti di cui all'art. 35 D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 133/08, situazione di certificazione dell'impresa (certificazione SOA – certificazione di qualità – certificazione sicurezza – adozione modello organizzativo D. Lgs. 231/01 ed ogni altro elemento utile a qualificare la impresa in relazione alle finalità perseguite dal CdT), iscrizione alle white list ai sensi della normativa vigente, posizioni assicurative, settore nel quale opera correntemente, tipo dei lavori ai quali è interessata, elenco particolareggiato di attrezzature e macchinari dei quali dispone, numero e qualificazione dei dipendenti, volume globale degli affari svolti negli ultimi tre esercizi finanziari, eventuale indicazione dei lavori già svolti e dei clienti abituali,

contemporanea partecipazione ad altre cooperative, consorzi o forme societarie o associative in genere che perseguano identici scopi sociali od esplichino una attività concorrente al CdT;
Inoltre, il Cdt potrà richiedere, ove ritenuto opportuno, di integrare tali informazioni con tutto quanto ritenuto opportuno ai fini della verifica dell' idoneità tecnico-professionale e della solidità finanziaria e patrimoniale della consorziata.

ART. 3 INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI DI INTERVENTO

I settori di intervento del CdT, nella ricerca e nell' acquisizione dei lavori, sono determinati, nel rispetto dello Statuto e delle linee programmatiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle caratteristiche delle imprese che ne costituiscono la base sociale e dalle dichiarazioni dalle stesse rese in ordine alla necessità od alla disponibilità di assunzione lavori.

L' impegno del CdT ad operare in settori che esulino dai suoi abituali campi di attività, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, in via preventiva, prima ancora che siano predisposti i lavori preparatori per la formulazione di offerte o per condurre trattative.

ART. 4 ASSUNZIONE DEI LAVORI

4.1 RICERCA DEI LAVORI

Il CdT ha per oggetto principale anche se non esclusivo della propria attività, l' assunzione in nome proprio, per conto e nell' interesse delle imprese associate, di lavori da persone fisiche, amministrazioni statali, parastatali, persone giuridiche pubbliche e private, enti pubblici e privati, per assegnarli per l' esecuzione alla/e impresa/e designata/e, alle stesse condizioni contrattuali alle quali sono stati acquisiti dalla committenza, salvo le diverse modalità di corresponsione dei corrispettivi nonché della prestazione di autonome garanzie previste dagli articoli 4.5 e 16 del presente Regolamento e salvo il recupero dei costi di funzionamento della struttura consortile.

Tuttavia, compatibilmente con lo scopo mutualistico, quando particolari esigenze di ordine tecnico, produttivo, finanziario o comunque imprenditoriale lo richiedano e/o nel caso di attività accessorie o complementari a quella impiantistica di competenza specifica del CdT, ma comunque sempre in armonia con il fine principale di promozione e sviluppo delle imprese dei soci e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, Il CdT stesso può provvedere all' esecuzione diretta totale o parziale dei lavori acquisiti o al loro affidamento a terzi, secondo i criteri fissati nel presente Regolamento comunque sempre in armonia e nel rispetto degli scopi consortili.

4.2 FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

La compilazione delle offerte è eseguita sotto la supervisione della Dirigenza del Consorzio, che si avvale della collaborazione di chi eserciti la funzione commerciale nell' area di competenza secondo quanto determinato dalla struttura del CdT. Alla stessa Dirigenza spetta la conduzione di trattative per

l'acquisizione dei lavori, per lo svolgimento delle quali si può avvalere, oltre che dell'apporto del personale interno, anche di collaborazione esterna.

Per la formulazione e la presentazione di offerte ad enti pubblici o privati al massimo ribasso, od alla conclusione delle relative trattative, la Dirigenza o la Funzione Commerciale ha l'obbligo di interpellare il titolare dell'impresa eventualmente designata all'esecuzione per l'autorizzazione al ribasso da concedere.

Quando richiesto da leggi o dal Committente stesso, Il CdT provvederà ad indicare già in sede di presentazione dell'offerta, previa autorizzazione, il socio o i soci a cui verranno assegnati i lavori in caso di eventuale aggiudicazione. La scelta del socio verrà effettuata con i criteri di cui al successivo art.4.3.

4.3 PREASSEGNAZIONE O INDICAZIONE DEL SOCIO IN FASE DI GARA

Il Consorzio, nell'ambito delle sue funzioni statutarie e nel quadro di una programmazione preventivamente concordata, acquisisce Lavori da assegnare per l'esecuzione ai propri Soci.

Il Consorzio, a tal fine, partecipa a gare d'appalto o a qualsiasi altra forma di selezione pubblica e/o privata, indicando il Socio (o i Soci) per il quale concorre e a cui assegnerà l'esecuzione dei Lavori in caso di aggiudicazione.

Il procedimento di individuazione del Socio, nell'interesse del quale il Consorzio si impegna ad acquisire Lavori, è denominato: "Preassegnazione", mentre il Socio così individuato viene definito: "Preassegnatario".

Il socio potrà proporsi o essere interpellato da Consorzio e, in quest'ultima ipotesi, qualora non intenda aderire alla proposta avanzata dal CdT dovrà comunque comunicare al CdT se intende partecipare autonomamente alla gara, ai fini dell'applicazione del divieto di cui ai seguenti comma.

I Soci, con la preassegnazione e la conseguente assegnazione Lavori, si assumono tutti i rischi e gli impegni imprenditoriali da ciò derivanti. In particolare, si assumono gli impegni di natura tecnico-organizzativa, economico-finanziaria nonché, quelli che gravano sul Consorzio per la partecipazione ad ATI - associazioni temporanee di imprese, consorzi e/o Società, anche consortili, costituite espressamente per l'acquisizione e/o l'esecuzione di quei Lavori che richiedono, per legge e/o per contratto, un vincolo di solidarietà tra i partecipanti e verso il committente.

L'individuazione del Preassegnatario avviene in virtù di un'apposita richiesta avanzata dal Socio che manifesti l'interesse, e/o l'esigenza, di partecipare a una determinata gara o di acquisire una specifica commessa tramite il Consorzio.

Nel caso in cui siano più Soci a manifestare il medesimo interesse, il CdT, deciderà se partecipare per tutti i richiedenti pro quota, in base alle loro indicazioni o, in mancanza di queste ultime, esclusivamente per alcuni di essi previa attenta valutazione delle competenze di affidabilità/specializzazione e della territorialità.

In caso di aggiudicazione, i Soci Preassegnatari sono obbligati ad accettare l'assegnazione dei Lavori alle condizioni e nel rispetto delle norme di seguito disciplinate nonché a farsi carico, anche in caso di

mancata aggiudicazione, dell'obbligo di manlevare e tenere indenne il CdT da ogni rischio, costo e onere sostenuto dallo stesso per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione, ivi compresi:

- costi di progettazione;
- costi di consulenza;
- oneri per l'affidamento degli incarichi difensivi connessi ad azioni legali, giudiziali o stragiudiziali, intraprese dal Consorzio ovvero nelle quali lo stesso assuma la veste di convenuto o controinteressato.

Nell'ipotesi in cui venissero designati più Soci Preassegnatari, nella lettera di Preassegnazione saranno indicate: la percentuale e la tipologia di esecuzione delle opere in capo ad ognuno.

Il Preassegnatario, allo scopo di agevolare e consentire il reperimento di ogni informazione e/o documentazione funzionale alla partecipazione alla gara, è obbligato a collaborare con il Consorzio. A tal fine, il Socio dovrà fornire le informazioni e i dati richiesti dalla Stazione Appaltante e/o dal Consorzio stesso per valutarne l'affidabilità così come, la sua competenza/capacità di eseguire i Lavori.

Il Socio, per diventare Preassegnatario, deve ricavare dal proprio equilibrio patrimoniale e finanziario la capacità di sostenere l'impegno derivante dalla partecipazione alla gara e dalla conseguente acquisizione. A tal fine, lo stesso è tenuto a illustrare preventivamente, agli uffici consortili preposti, eventuali problematiche relative alla copertura finanziaria dei lavori, alle garanzie da rilasciare in caso di aggiudicazione nonché, le proprie esigenze di certificazione.

E' fatto divieto al socio indicato di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, rammentando che ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 co.7 del D. Lgs 50/2016, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e che in caso di inosservanza di tale divieto trova applicazione l'articolo 353 del codice penale.

E' fatto divieto al CdT ed a ciascuno dei suoi soci per i quali la stessa si è impegnata a presentare offerta in una specifica gara, di condividere informazioni e/o stipulare accordi commerciali, relativamente alla gara medesima, con gli altri soci consorziati che hanno comunicato di presentare offerta autonomamente. Il socio consorziato che ha formulato la richiesta ovvero ha aderito alla proposta del CdT, ove successivamente receda dalla richiesta o dalla adesione alla proposta non potrà in nessun caso presentare offerta autonomamente.

È fatto assoluto divieto, ai Soci e ai propri rappresentanti, dipendenti e/o collaboratori, divulgare le informazioni di cui vengano a conoscenza nel contesto della predisposizione dell'offerta e, più in generale, ogni e qualsiasi dato relativo alla partecipazione alla gara. Allo stesso modo, è assolutamente vietato utilizzare tali informazioni e dati per azioni estranee agli interessi consortili. In ogni caso, il CdT si riserva, tramite i propri Organi di Governo, qualsiasi azione risarcitoria e di tutela, anche legale.

In caso d'inosservanza alle disposizioni sopra indicate e di ogni altra prescrizione impartita dal Consorzio e/o dalla Stazione Appaltante, il CdT potrà decidere, in caso di aggiudicazione, di affiancare il Socio Preassegnatari

ad altro Socio oppure, discrezionalmente, di sostituirlo o, ancora, di assumere direttamente l'esecuzione del Lavoro.

4.4 ASSEGNAZIONE: OBBLIGHI, EFFETTI E RESPONSABILITA'

In caso di aggiudicazione della commessa, il CdT provvede ad assegnare (di seguito "Assegnazione") il Lavoro al Socio (di seguito anche "Assegnatario"), così come individuato nel precedente articolo a mezzo di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

È fatto assoluto divieto al Socio Assegnatario di cedere l'Assegnazione.

Se l'assegnazione coinvolge due o più Soci, nella relativa delibera e conseguente comunicazione agli Assegnatari, sarà indicata la quota di Lavori affidata a ciascuno.

L'Assegnazione non costituisce un autonomo contratto tra il CdT e il Socio Assegnatario, ma trova fondamento nel più generale rapporto consortile di cui ne è la massima espressione.

L'Assegnazione ha per oggetto i Lavori previsti e disciplinati dal Contratto sottoscritto dal CdT con la Committenza (di seguito anche "Contratto") e ha con esso un rapporto di assoluta dipendenza.

Pertanto, il Socio Assegnatario dovrà rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei documenti e atti allo stesso allegati e/o richiamati. Il tutto, fatto salvo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento e dalle delibere degli Organi Sociali in merito ai rapporti tra CdT e i propri Soci, nonché da qualsiasi ulteriore atto che dovesse intervenire tra le parti.

Il Socio, all'atto dell'Assegnazione, a norma di Statuto nonché del presente Regolamento, assume la responsabilità tecnico-gestionale ed economico-finanziaria del contratto, manlevando espressamente il Consorzio.

L'Assegnatario si assume ogni obbligo, onere, rischio e responsabilità a qualunque titolo connessi e/o derivanti dall'assegnazione ed esecuzione dei Lavori. Allo stesso tempo, lo stesso dovrà farsi carico di ogni responsabilità per danni nei confronti della committenza, di terzi, nonché di ogni responsabilità conseguente agli obblighi contrattuali direttamente assunti nei confronti dei terzi, anche ai sensi degli artt.1667, 1669 c.c.. Il tutto, garantendo e manlevando espressamente il Consorzio, qualora chiamato a rispondere a qualsiasi richiesta di pagamento, a titolo di responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale e amministrativa nei confronti del committente e/o di terzi.

L'assegnataria si obbliga in particolare espressamente, a subire gli atti e fatti che il committente compia esercitando diritti e/o poteri propri, senza per questo mai chiedere nulla al CdT che a sua volta non abbia ricevuto dal committente.

Il CdT, potrà supportare il socio assegnatario nelle procedure normative previste per gli appalti pubblici in caso di contenzioso con la Stazione Appaltante, per apporre riserve e quant'altro necessario per tutelare gli interessi dell'associato.

Sono a carico dell'impresa assegnataria tutti gli oneri e costi cui il CdT sia tenuta in conseguenza della nomina di tecnici, avvocati, commercialisti e professionisti, per adempiere agli obblighi dell'appaltatore, in tema di sicurezza sui cantieri e per la migliore gestione economica e legale del contratto. Sono a carico dell'assegnataria anche tutti i costi e oneri addebitati da altri consorzi interessati dall'appalto, di cui il CdT è socio.

Al CdT rimane comunque la facoltà di assumere accordi verso il committente principale in relazione ai lavori da essa assegnati alla impresa, nulla potendo quest'ultima opporre.

L'assegnatario è responsabile, altresì, di eventuali passività tributarie derivanti dall'applicazione del regime tributario richiesto dal Socio al Consorzio o con lo stesso concordato.

L'Assegnatario si accolla il rischio e la responsabilità relativi ai mancati o ritardati pagamenti da parte della Committenza e si obbliga, altresì, a subire gli atti e i fatti che il Committente/Concedente dovesse compiere. Il tutto, senza mai nulla pretendere dal Consorzio.

Nel caso di assegnazione a due o più Soci, con espressa esclusione dell'ipotesi in cui gli stessi abbiano costituito una società consortile per l'unitaria esecuzione dei lavori, ciascun Assegnatario risponde integralmente, per la propria quota, ed in via non solidale nei confronti del Consorzio per le obbligazioni a qualsiasi titolo assunte sia da quest'ultimo che dallo stesso Socio in relazione alla Commessa.

Di conseguenza, ogni Assegnatario sarà responsabile nei confronti del Consorzio per ogni e qualsiasi conseguenza di carattere economico-finanziario e patrimoniale dovesse verificarsi a causa dell'inadempimento alle obbligazioni assunte in relazione alla commessa da parte del Socio stesso.

L'Assegnatario si impegna, inoltre, anche per conto di eventuali suoi subappaltatori e/o fornitori e/o collaboratori, a eseguire la prestazione oggetto del Contratto garantendo - pena la revoca dei Lavori e/o la sospensione dei pagamenti - la completa osservanza e il rispetto delle:

- a) vigenti disposizioni di Legge civili, ambientali, amministrative, tributarie, penali e comunque attinenti all'esecuzione delle opere;
- b) prescrizioni e condizioni contrattuali, ivi comprese quelle tecniche - così come contenute e definite nel Contratto e negli atti e documenti allegati e richiamati;
- c) disposizioni e prescrizioni emanate dal Committente o dal Consorzio, nonché dalle Autorità competenti e/o Organi Amministrativi;
- d) leggi, dei regolamenti e delle disposizioni vigenti riguardanti la corretta gestione e la tutela delle risorse umane, così come l'adozione delle prescrizioni etiche del lavoro. Ossia, in via esemplificativa e non esaustiva, le norme riguardanti: i rapporti di lavoro, quelli previdenziali, assicurativi e contributivi. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori. La sicurezza e la prevenzione degli ambienti di lavoro. Le disposizioni dei contratti collettivi. La regolarità e garanzia della formazione e l'informazione dei lavoratori. Il tutto, manlevando il CdT da ogni conseguenza eventualmente derivante dal mancato rispetto di tali obblighi;

e) Legge n. 646 del 13 settembre 1982, della Legge n. 55 del 19 marzo 1990, D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. (normativa antimafia), del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni nonché, più in generale, delle disposizioni normative in vigore in materia di contratti pubblici, di subappalto, cottimo e guardiania. Il tutto, assumendone ogni responsabilità civile, penale ed economica.

Il Socio, sino al momento della partecipazione alla gara, si assume tutte le responsabilità previste dal D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. manlevando espressamente il Consorzio.

In attuazione di quanto disposto dalle norme che regolano la qualificazione delle imprese che eseguono lavori pubblici, il Consorzio attribuirà una quota di esecuzione lavori al Socio Assegnatario ed esecutore. Tale quota sarà valutata dal Consorzio, di volta in volta, e verrà attribuita compatibilmente alle sue esigenze di qualificazione del CdT e, quindi, a vantaggio di tutti i Soci. In caso di particolari esigenze di crescita e attestazione del consorzio, quest'ultimo potrà a propria discrezione e senza che il consorziato possa opporre alcunché, deliberare per il tramite di motivata delibera del Consiglio di Amministrazione di mantenere in capo tutti i requisiti derivanti dal Certificato di Regolare Esecuzione.

4.5 ASSEGNAZIONE – GARANZIE

L'impresa assegnataria è tenuta al rilascio di:

a) apposita fideiussione bancaria emessa da primari istituti bancari (rating minimo S&P lungo termine BBB outlook positivo) od assicurativa emessa da compagnia di primaria importanza, di gradimento del CdT e ciò a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti oppure in subordine il versamento di un importo fino al 1,5% di ogni singolo incasso calcolato sull'imponibile della fattura emessa, da effettuarsi secondo le modalità indicate al successivo art. 4.6.

Il Consiglio di Amministrazione altresì potrà richiedere all'impresa assegnataria il rilascio di:

b) apposita fideiussione bancaria emessa da primari istituti bancari (rating minimo S&P lungo termine BBB outlook positivo) o assicurativa emessa da compagnia di primaria importanza, di gradimento del CdT a garanzia del pagamento di somme per anticipazione in conto lavoro eventualmente erogate dal Committente, secondo le modalità previste dal successivo art 13.2.1 del presente Regolamento;

c) apposita fideiussione bancaria emessa da primari istituti bancari (rating minimo S&P lungo termine BBB outlook positivo) o assicurativa emessa da compagnia di primaria importanza a garanzia di eventuali pagamenti per svincolo anticipato delle ritenute di garanzia.

d) in caso di contratti stipulati con privati, il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere all'Assegnataria di garantire direttamente la committenza con apposita fideiussione bancaria o assicurativa avente i medesimi requisiti di quelle già sopra menzionate;

Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicare se richiedere le garanzie previste alle precedenti lettere a), b), c) nella delibera di assegnazione dei lavori, avendo cura, nel caso previsto alla lett.a) di fissare l'entità della percentuale.

4.6 COSTITUZIONE E FINALITA' DEL FONDO DI GARANZIA

Le imprese assegnatarie, qualora non provvedano al rilascio della fidejussione bancaria o assicurativa di cui al precedente punto 4.5, sono tenute a contribuire alla costituzione di apposito deposito a garanzia finalizzato a manlevare e tenere indenne Il CdT dai rischi assunti in ragione della partecipazione alla gara, della titolarità del Contratto stipulato con il Committente, della sua partecipazione ad associazioni temporanee di imprese, nonché quelli connessi all'escussione di ogni e qualsivoglia cauzione e/o polizza che la stessa sia tenuta a rilasciare. Il deposito a garanzia in questione viene costituito mediante i versamenti delle imprese assegnatarie su apposito conto corrente aperto presso primario Istituto Bancario con intestataria Il CdT e potrà essere utilizzato nelle ipotesi in cui Il CdT medesima sia tenuta al pagamento di ogni e qualsivoglia importo a causa di:

- escussioni di cauzioni e/o polizze a garanzia,
- inadempimenti e/o illeciti contrattuali ed extracontrattuali ascrivibili a responsabilità di qualsiasi consorziata assegnataria e/o indicata come esecutrice,
- qualsivoglia evento pregiudizievole che metta a rischio la sopravvivenza, la solidità e l'integrità del CdT,
- ogni maggior onere derivante da eventuale revoca in danno comunicato dal CdT resosi necessario dall'andamento dei cantieri fermo restando in ogni caso il dovere delle consorziate di far fronte agli obblighi ed agli oneri assunti in forza dell'assegnazione e del vincolo consortile.

L'impresa assegnataria è tenuta al versamento di un importo proporzionale al proprio portafoglio lavori comprensivo dell'importo delle commesse di prossima assegnazione, importo determinato come specificato nella classificazione soci per fasce di massimo assegnato allegata al presente regolamento.

Tale importo verrà versato dalla assegnataria nelle modalità definite con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e trattenuto sui corrispettivi di competenza relativi alle commesse ad essa assegnata fino al raggiungimento dell'importo massimo di competenza indicato nella classificazione soci per fasce di assegnazione qui allegata.

Al raggiungimento di un ammontare del deposito a garanzia non inferiore a complessivi 500.000,00 euro e in ogni caso dopo il collaudo definitivo dell'appalto relativo, ogni singolo importo versato dall'impresa assegnataria verrà restituito od eventualmente destinato ad aumento del capitale sociale.

La restituzione o la diversa destinazione ad aumento del capitale potranno intervenire solo qualora l'impresa assegnataria nell'ambito del complessivo rapporto consortile non risulti inadempiente nei confronti del CdT, fermo restando che quest'ultima potrà trattenere e disporre degli importi versati dalla consorziata, sino alla totale tacitazione dei propri crediti.

4.7 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL DEPOSITO A GARANZIA

Qualora si verificano le condizioni di cui al precedente articolo che comportino l'utilizzo delle somme depositate, il CdT ne darà immediata comunicazione alle consorziate che hanno provveduto ai versamenti.

Il CdT potrà utilizzare il conto dal momento in cui la stessa sarà tenuta ai pagamenti per le causali di cui all'articolo precedente. Gli importi così liquidati verranno posti a carico in primo luogo alla Consorziate causa delle problematiche alla base dell'utilizzo e successivamente alle consorziate che hanno provveduto ai versamenti secondo una ripartizione proporzionale in ragione di quanto dalle stesse versato ed imputati ad ogni singola consorziate per la somma di rispettiva competenza. A fronte di tale imputazione il CdT emetterà fattura di pari importo nei confronti di ogni singola consorziate a titolo di contributo straordinario.

Resta inteso che qualora la CdT dovesse recuperare in toto o in parzialmente quanto liquidato, provvederà ad accreditare in maniera proporzionale alle consorziate gli importi posti a loro carico.

Al raggiungimento dell'importo indicato, il Consiglio di Amministrazione valuterà i presupposti per procedere alla restituzione in favore delle consorziate delle somme dalle stesse versate nei precedenti anni. Le restituzioni avranno cadenza trimestrale ed a condizione che l'ammontare delle somme depositate, al netto degli importi complessivamente da restituirsi per il trimestre, non sia inferiore ai 500.000,00 euro.

4.8 CONSEGNA DEI LAVORI

Il socio assegnatario di un lavoro ha l'obbligo di formalizzarne la propria accettazione mediante sottoscrizione della "Lettera di Assegnazione", restituendola nei tempi e modi indicati dal CdT.

Al socio sarà consegnata copia di tale Lettera oltre a copia del contratto, del capitolato, degli elaborati tecnici, dell'eventuale programma di consegna lavori, del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), nonché la documentazione del Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza relativa alla pianificazione ed al controllo del cantiere

La mancata restituzione della Lettera di Assegnazione, previa diffida ad adempiere da parte della CdT, comporta la possibilità per il CdT, di procedere alla revoca della assegnazione trattenendo quanto eventualmente eseguito dalla impresa assegnataria senza obbligo di corresponsione di remunerazione da parte del CdT.

D'altro canto, il consorzio esecutore è tenuto a condividere con CdT tutta la documentazione tecnica ed economica e relativa all'appalto in caso di contatti diretti con la committenza.

ART. 5 OBBLIGHI ED ONERI DEI SOCI ASSEGNATARI DEI LAVORI

L'impresa assegnataria, in caso di aggiudicazione dell'affidamento, assume l'obbligo dell'esecuzione del Contratto avendone predeterminato in fase di gara tutti gli oneri relativi.

Si obbliga pertanto ad eseguire i lavori garantendo, anche da parte di chiunque a essa interessato, la regolare esecuzione delle opere e la piena e completa osservanza ed il rispetto:

- di tutte le prescrizioni e condizioni contrattuali ivi comprese le prescrizioni tecniche, così come contenute e richiamate nel Contratto;
- di tutte le disposizioni e prescrizioni emanate e da emanare da parte del committente, nonché da parte di ogni competente Autorità od organo amministrativo;
- di tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti riguardanti la normativa urbanistica, i rapporti di lavoro, quelli previdenziali, assicurativi e contributivi, il trattamento economico e normativo dei lavoratori e la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, nonché i contratti collettivi, facendo salvo il CdT da ogni conseguenza eventualmente derivante dal mancato rispetto di tale obbligo in particolare osservando quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
- di tutte le disposizioni contenute in Contratto o emanate dalla Direzione Lavori, comunque riflettenti l'applicazione di norme di previdenza e prudenza atte a scongiurare infortuni o sinistri con conseguenti danni a dipendenti e a terzi;
- di ogni norma afferente l'esecuzione delle opere pubbliche, ivi compresa la puntuale osservanza delle Leggi 646/82, D. Lgs. 50/2016, D. Lgs. 81/2008 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- della normativa cosiddetta "antimafia";
- del Codice Etico e del Modello di prevenzione reati D lgs.231/2001 adottati dal CdT;
- degli obblighi di cui alla l.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- della normativa in materia di privacy.

L'impresa assegnataria in particolare:

- 1) si impegna a curare direttamente nei tempi richiesti, la predisposizione della documentazione prevista ai sensi di legge e richiesta dalla committenza ai fini antimafia per formalizzare l'aggiudicazione dell'appalto e a trasmettere detta documentazione al CdT, al fine di consentire alla stessa di procedere alla stipula del Contratto;
- 2) provvederà ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte ed esclusivamente con l'impiego di maestranze alle dipendenze della propria impresa o compatibilmente con le caratteristiche tecnico-economiche della commessa acquisita con la collaborazione di altre imprese socie del CdT;
- 3) si impegna a non dare corso a contratti di subappalto o cottimo o fornitura con messa in opera o noli a caldo di cui all'art 105 D. Lgs. 50/2016 s. m. i. per le opere di propria competenza, se non dopo aver ricevuto dal CdT copia dell'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte della stazione appaltante, garantendo il rispetto e/o l'accertamento della sussistenza delle condizioni tutte di cui alle norme in materia di appalti pubblici. Sarà cura dell'impresa interessata ad un appalto, comunicare già in fase di gara/formulazione dell'offerta, al CdT, la eventuale futura necessità di ricorrere al subappalto di opere attinenti l'appalto stesso, per permettere al CdT di ottemperare alle prescrizioni di gara. L'impresa curerà nei tempi richiesti la predisposizione da parte dell'impresa subappaltatrice della documentazione richiesta ai sensi di legge e la trasmissione di detta documentazione al CdT, al fine di consentire alla stessa di procedere

alla domanda e all'ottenimento della prescritta autorizzazione. L'impresa assegnataria è tenuta alla predisposizione e gestione diretta del contratto di subappalto manlevando il CdT da eventuali contestazioni che potessero insorgere.

In materia di subappalto l'impresa assegnataria assume, in via esclusiva, la qualità di committente-appaltante nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori e degli istituti previdenziali (INAIL – INPS - Cassa Edile) e, conseguentemente, assume in via esclusiva ogni responsabilità prevista dalla normativa vigente e di futura emanazione (art. 1676 c.c., art. 29 D. Lgs. 276/03, artt. 35 e 35 bis legge 248/06, art. 105 D. Lgs. 50/16, art. 26 D. Lgs. 81/08) con espressa esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità concorrente, solidale o alternativa in capo al CdT. Fermo restando quanto sopra la socia assegnataria si obbliga comunque a manlevare integralmente il CdT da ogni e qualsiasi pretesa azionata nei suoi confronti dai suddetti dipendenti e/o enti previdenziali;

4) ha l'obbligo, sui materiali da impiegare nella commessa acquisita tramite il CdT, di concedere il diritto di opzione sull'acquisto ai servizi di approvvigionamento eventualmente promossi da Cdt, con le modalità indicate in apposita procedura formulata dal Consiglio di Amministrazione e riportata in assegnazione;

5) predisporrà, a propria cura e spese, il Piano Operativo della Sicurezza (POS), il PSS quando è richiesto dalle norme vigenti e le eventuali modifiche ed integrazioni al PSS, avendo cura di indicare quale intestatario dell'appalto il CdT, e di fornirne due copie al CdT stesso, la quale dovrà consegnarne una alla committenza da allegare al Contratto. Inoltre l'impresa assegnataria avrà cura di depositarne ulteriore copia del PSS e del POS presso il cantiere ove avranno luogo i lavori assegnati, a disposizione di eventuali controlli da parte degli organi preposti, e curerà tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute curando comunque che le attività in cantiere siano conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza dal D. Lgs. 81/2008; nell'ipotesi di appalti per i quali non sia prevista la redazione del piano operativo della sicurezza, predisporrà a propria cura e spese documento finalizzato alla prevenzione dei rischi avente il contenuto del suddetto piano, per quanto compatibile;

6) provvederà alla denuncia agli Enti Previdenziali (inclusa la Cassa Edile), Assicurativi ed Infortunistici, del lavoro assegnato e alla trasmissione della documentazione relativa ai committenti, prima dell'inizio dei lavori assicurando comunque l'esatta osservanza delle disposizioni normative in materia vigenti nel luogo in cui viene eseguita l'opera o il servizio. Essa curerà inoltre la periodica trasmissione al CdT, della documentazione relativa al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, con le modalità richieste dal Cdt;

7) provvederà, a propria cura e spese, ad assicurare in modo idoneo rispetto ai potenziali rischi l'attività di cantiere sulla responsabilità civile per danni che dovessero derivare a propri dipendenti o terzi durante l'esecuzione dei lavori assegnati; a tal fine il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere, nella delibera di assegnazione dei lavori, ad indicare l'importo del massimale unico della assicurazione a copertura dei rischi

per la responsabilità civile verso i dipendenti o terzi comunque il massimale dovrà essere congruo in relazione alla importanza e difficoltà del lavoro assegnato.

La mancata stipulazione delle polizze assicurative costituisce motivo di revoca della assegnazione e potrà essere valutato dal CdT quale comportamento ai fini della sua esclusione. Qualora il Committente dovesse richiedere la stipulazione delle assicurazioni direttamente da parte del CdT, le spese e gli oneri relativi saranno comunque addebitati alla impresa associata con le modalità previste dal presente regolamento;

8) la gestione dei rapporti contrattuali con la committenza, ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti relativi all'opera assegnata all'impresa, sarà tenuta esclusivamente dal CdT, obbligandosi l'impresa a non porre in essere comportamenti che possano, in qualsivoglia maniera comprometterli ed anzi obbligandosi a collaborare con gli organi del CdT affinché si ottengano i migliori risultati nel rapporto "CdT – Committente";

9) provvederà a predisporre a propria cura e spese e all'esposizione del cartello di cantiere nel quale menzionare come appaltatrice il CdT, oltre che la propria ditta in qualità di assegnataria esecutrice dei lavori ed eventuali ditte subappaltatrici. Provvederà inoltre, sempre a propria cura e spese, all'esposizione della segnaletica antinfortunistica e di ogni altra indicazione prevista dalle leggi o richieste dai documenti contrattuali;

10) provvederà a far tenere dai propri dipendenti, sul luogo del lavoro, un contegno che non arrechi danno direttamente o indirettamente all'immagine o al regolare funzionamento del CdT;

11) con riferimento alle questioni che dovessero insorgere relativamente all'esecuzione del contratto provvederà ad attenersi alle direttive del CdT; qualora in uno stesso cantiere siano presenti più soci assegnatari dei lavori, di regola e salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione del CdT, per i problemi inerenti la programmazione ed esecuzione dei lavori, si deve fare riferimento al Direttore di Cantiere indicato in atti dalla impresa socia cui sia stata assegnata la quota di lavori maggiore il quale dovrà attenersi alle direttive del CdT, che terrà i contatti con la D.L. della Committenza e con gli uffici della CdT, restando inteso che, per quanto concerne la funzione di coordinamento in materia di sicurezza, questa resta in capo alle imprese assegnatarie così come previsto dal successivo art. 6.

12) provvederà ad attenersi agli obblighi derivanti dall' eventuale adozione di un sistema di gestione della qualità e di eventuali altri sistemi di gestione od organizzazione da parte del CdT, impegnandosi altresì a fornire la documentazione richiesta dalle procedure compilata in ogni sua parte e i dati necessari al mantenimento sotto controllo del cantiere con particolare attenzione alle informazioni richieste dal Responsabile Sistemi Integrati concernenti il "piano di qualità della commessa" e il "piano di controllo della qualità della commessa";

13) ogni impresa assegnataria, per le attività eseguite nell'ambito del rapporto associativo, è tenuta all'osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico e nel modello 231/2001 del CdT, nonché ad attenersi alle regole e procedure adottate dal CdT .

14) In materia di privacy, l'Assegnataria qualora nell'adempimento degli oneri contrattuali e delle disposizioni del Capitolato di Appalto debba trattare dati assoggettati al Regolamento UE 2016/679 provenienti dalla committenza pubblica e privata, con l'assegnazione dei lavori si impegna in qualità di impresa assegnataria ad adempiere integralmente a tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 divenendo unico titolare del trattamento del dato e/o unico Responsabile del Trattamento del dato proveniente dalla Committenza pubblica e privata come sopra indicato.

Qualora i dati personali trattati per la esecuzione della commessa siano stati ottenuti dall'impresa assegnataria, quest'ultima si obbliga a consegnare al CdT la dichiarazione sulla provenienza dei dati personali ai sensi dell'art.14 del REGOLAMENTO UE 2016/679 s. m. i.. Il mancato adempimento di quanto sopra descritto è causa di revoca dell'assegnazione ai sensi del successivo art. 10.

L'inosservanza dei sopra richiamati principi, regole e procedure, costituisce causa di revoca dei lavori assegnati.

Il socio assegnatario dei lavori è tenuto, inoltre, al rigoroso rispetto degli eventuali ulteriori impegni assunti con la sottoscrizione della lettera di assegnazione di cui al precedente articolo.

Ogni eventuale infrazione alle disposizioni contenute o richiamate dal presente articolo, resta ad esclusivo carico della/e impresa/e assegnataria/e e dei suoi rappresentanti con piena liberazione del CdT la quale potrà valutarlo sia ai fini del rapporto mutualistico che di quello sociale.

Il CdT si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento, controlli tecnici ed amministrativi sulla corretta esecuzione dei lavori assegnati e di adottare i provvedimenti sanzionatori di cui al successivo art. 9, qualora riscontrasse gravi deficienze nell'andamento e nell'esecuzione dei lavori. Peraltro, l'esecuzione delle verifiche da parte del CdT non comporterà in alcun modo liberatoria dell'assegnataria, la quale in ogni caso sarà tenuta a manlevare il CdT da qualunque onere, rischio e responsabilità connesso al Contratto.

L'assegnataria deve comunque tenere indenne il CdT da tutti i danni o conseguenze negative che la medesima dovesse subire a causa di tali inosservanze e/o alla revoca.

E' sempre fatto salvo il diritto del CdT di compensare gli eventuali crediti delle imprese associate con il proprio credito evidenziatosi nel complessivo rapporto intrattenuto con le imprese stesse.

ART. 6 SALUTE E SICUREZZA

Il CdT è totalmente estraneo alla fase esecutiva dei lavori assegnati alle imprese consorziate e, conseguentemente, in relazione alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le imprese assegnatarie assumono ad ogni effetto di legge la veste di datore di lavoro e/o di impresa affidataria, con assunzione di ogni conseguente obbligo di legge inerente la cura e predisposizione di tutto quanto utile e necessario per la miglior prevenzione degli infortuni, per la corretta igiene del lavoro, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori dipendenti nonché di quelli autonomi e di eventuali terzi sul luogo di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili.

La impresa assegnataria, in qualità di Datore di Lavoro e di affidataria ai sensi dell'art. 2 co.1 ed art. 89 lett. i) del D. Lgs. 81/2008, è da intendersi unica ed esclusiva responsabile in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità, concorrente, solidale o alternativa in capo al Consorzio.

L'Assegnatario, ha inoltre l'obbligo di individuare, per ogni Lavoro assegnatogli, suoi referenti imposti dalle normative in materia, quali, a mero titolo esemplificativo, responsabili per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza sul Lavoro i quali, in caso di verifica ispettiva interna e/o degli Enti di Certificazione, dovranno collaborare attivamente con i responsabili e addetti del CdT.

ART. 7 NOMINE DA PARTE DELL'IMPRESA ASSEGNATARIA

L'Assegnatario, dopo l'aggiudicazione, potrà comunicare a CdT il nominativo del referente a cui lo stesso dovrà conferire i poteri di rappresentanza necessari per la sottoscrizione del Contratto e per il tempestivo avvio del cantiere.

Il conferimento di tale potere non costituisce e non si traduce in alcun modo in rapporto di lavoro tra il Consorzio e la persona individuata dall'Assegnatario.

Il Socio assegnatario rimane, quindi, il titolare sostanziale del rapporto e, in quanto tale, l'unico obbligato al pagamento degli eventuali compensi spettanti alla persona incaricata la quale, a sua volta, potrà ricevere la nomina/incarico solo se dichiara espressamente di riconoscere nel Socio Assegnatario la sua unica controparte contrattuale.

Il Socio Assegnatario, dopo l'avvenuta aggiudicazione, dovrà comunicare i nominativi del Direttore Tecnico di Cantiere oltre a dover dare pronta comunicazione al CdT della nomina di tutte le figure previste dalle norme vigenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo (preposti alla sicurezza, capicantiere...) . Il tutto, curando la contestuale accettazione degli incarichi e la trasmissione delle evidenze che attestino il possesso, in capo agli stessi, dei requisiti previsti. In mancanza, provvederà il Cdt.

L'Assegnatario è responsabile, nei confronti del CdT e/o di terzi, dell'attività espletata dai referenti da essa individuati e deve tenere indenne e garantire espressamente il Consorzio da ogni pregiudizio derivante dalla loro attività e/o da eventuali loro inadempimenti e/o violazioni di legge.

Qualora i lavori siano assegnati a una pluralità di Soci, questi ultimi sono tenuti a individuare, di comune accordo, i referenti sopra indicati che dovranno possedere i requisiti di professionalità, affidabilità e comprovata ed efficiente esperienza di settore, così come nei paragrafi precedenti definiti. Nel caso di mancata individuazione o di non affidabilità della persona indicata, provvederà il CdT ad occuparsene addebitando eventuali costi all'Assegnatario.

Nell'eventualità che il Cdt, abbia assunto, unitamente ad altre imprese, i lavori da assegnarsi (Raggruppamenti Temporanei o Consorzi), sarà facoltà dello stesso disciplinare (caso per caso) le nomine e gli incarichi

summenzionati nel rispetto della normativa vigente e degli accordi sottoscritti. In ogni caso, i compensi spettanti ai referenti delegati per la condotta dei lavori restano a totale carico del Socio Assegnatario.

7.1 DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE (Capo Commessa)

REQUISITI:

Tecnico, laureato o diplomato, dipendente o incaricato dal Socio Assegnatario e, indicato quale impresa affidataria ai sensi dell'art.89 del D.Lgs. 81/2008.

Figura che deve possedere comprovate conoscenze e competenze in merito al D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii e, comunque, una professionalità idonea alle esigenze richieste dalla natura dei lavori e dalle prescrizioni contrattuali e di legge.

COMPITI E MANSIONI:

- a) È responsabile dell'esatta conduzione dei lavori appaltati;
- b) interviene nell'organizzazione delle attività necessarie per l'esecuzione dell'opera nel rispetto delle leggi vigenti, della normativa in materia e nella piena attinenza con le modalità operative relative alla qualità, alla tutela dell'ambiente, alla salvaguardia della salute, alla prevenzione, alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla responsabilità Sociale ed etica, così come stabilito dal Sistema di Gestione del CdT cui gli Assegnatari devono adeguarsi;
- c) organizza, coordina e predispone tutte le attività necessarie all'esecuzione dei lavori, garantendo che la realizzazione delle opere sia svolta nel pieno rispetto di tutte le norme contrattuali e delle prescrizioni impartite dalla Committenza;
- d) predispone tutta la documentazione necessaria per il rispetto delle prescrizioni dettate dalle normative e dalle leggi ambientali vigenti;
- e) assicura il rispetto delle disposizioni previste dalla Legge n. 646 del 13 settembre 1982, della Legge n. 55 del 19 marzo 1990, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 (normativa antimafia), del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006, del D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni, e più in generale, della normativa in materia di affidamento di lavori in subappalto, cottimo e guardiania, assumendone ogni responsabilità;
- f) assicura ed è responsabile di tutta la normativa vigente, aggiornata e approvata, nelle materie a lui ascritte. Sistema di norme che sarà sua esplicita responsabilità conoscere, fare applicare e controllare nell'adeguatezza delle indicazioni e procedure attivate. Il tutto, anche quando tali disposizioni (leggi, norme, policy) non fossero esplicitamente citate dal presente Regolamento, in quanto approvate in tempi successivi alla sua stesura;
- g) assicura ed è responsabile, per l'ambito e i lavori di sua competenza, del rispetto delle norme e dei sistemi di qualità eventualmente adottati dal, così come dei sistemi di Sicurezza sul Lavoro e delle procedure in vigore e attivate quali: il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOG) ex D.Lgs. n.231/01. Sistemi

che dovrà conoscere, fare applicare e controllare nell'adeguatezza delle indicazioni e procedure in vigore. Il tutto, anche quando i sopra citati sistemi non fossero esplicitamente indicati dal presente Regolamento in quanto, ottenuti in tempi successivi alla sua stesura;

h) rappresenta il CdT per la firma dei seguenti documenti contabili:

- verbali consegna lavori;
- verbali sospensione e ripresa lavori;
- verbali ultimazione lavori;
- libretti delle misure;
- stati di avanzamento lavori;
- registro di contabilità;
- richieste di proroga all'ultimazione lavori;
- normale documentazione necessaria alla ordinaria conduzione dei cantieri;
- stato finale;
- verbale di collaudo dell'opera o certificato di regolare esecuzione.

Sono normalmente esclusi dalla delega i seguenti atti, per la firma dei quali occorre autorizzazione del CdT tramite procura notarile:

- contratto;
- atto di sottomissione;
- atto aggiuntivo;
- atto di transazione;
- accordo bonario.

Inoltre ha l'obbligo di informare il CdT e ottenere dal Consorzio la relativa autorizzazione a sottoscrivere qualsiasi atto che possa comunque vincolare l'Appaltatore (riserve, intimazioni ad adempiere, stati finali negativi, collaudi con penali e/o prescrizioni).

ART. 8 RIMBORSO SPESE PROFESSIONALI

Il Socio Assegnatario è obbligato a rimborsare al CdT le spese legali da esso sostenute con riferimento a controversie stragiudiziali e giudiziali civili, penali, amministrative, tributarie e di altre magistrature speciali o arbitrali, da esso promosse, subite o coltivate in dipendenza dell'attività di partecipazione alle gare, assunzione dei Lavori nonché della loro esecuzione. A tal fine, il Consorzio informerà l'Assegnatario in merito alle azioni legali in cui è coinvolto. L'Assegnatario, a sua volta, avrà facoltà di manifestare sue eventuali osservazioni.

L'Assegnatario è obbligato a garantire CdT da qualsiasi spesa, responsabilità e/o pendenza che possa derivare dall'esito negativo di contenziosi e/o controversie di qualsiasi natura che siano, comunque, connessi o relativi ai Lavori preassegnati o assegnati al Socio.

ART. 9 SANZIONI

L'inosservanza delle prescrizioni previste dal presente Regolamento unitamente a quanto più in generale previsto dallo Statuto Sociale, da altri regolamenti successivamente deliberati dall'Assemblea dei Soci ovvero dalle deliberazioni degli organi del CdT legalmente prese, costituisce causa di applicazione delle sanzioni, ai sensi e nei modi di cui al successivo comma 10.4 e costituisce inadempimento grave valutabile ai sensi e per gli effetti di cui ad art. 1455 c.c.

Il CdT si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, controlli tecnici ed amministrativi sull'andamento e sull'esecuzione delle opere assunte e di adottare i provvedimenti risultanti opportuni, qualora si riscontrassero gravi deficienze nell'andamento e nell'esecuzione dei lavori assunti.

La/e assegnataria/e è/sono in ogni caso tenuta/e a malleverare Il CdT da tutti i danni o conseguenze negative che la medesima/e dovesse subire a causa di tali inosservanze.

Il Consiglio di Amministrazione, assunte le opportune e necessarie informazioni nei confronti dei soci interessati, valuterà i provvedimenti da adottare in relazione all'entità delle inadempienze e alle circostanze che le accompagnano.

In relazione alla gravità dell'inosservanza accertata, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti:

- a) richiamo inflitto per iscritto a mezzo lettera per le mancanze lievi;
- b) richiamo inflitto per iscritto a mezzo lettera, da affiggersi in copia nella sede sociale, anche nei casi di recidiva delle mancanze di cui alla lettera a.;
- c) applicazione di una ammenda a titolo di penale non eccedente l'importo pari al 10% del valore contrattuale;
- d) la sospensione di tutti i pagamenti in corso, fino alla rimozione dell'inadempimento accertato;
- e) la sospensione per un periodo non inferiore ad un anno dall'assegnazione di lavori da parte del CdT;
- f) la revoca dell'assegnazione dei lavori, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 10.
- g) l'esclusione dal CdT, con le modalità previste dall'art. 14 dello Statuto Sociale.

Il provvedimento sanzionatorio disposto dal Consiglio di Amministrazione sarà comunicato al socio inadempiente a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente.

Qualora il socio non ritenesse giustificati i provvedimenti presi a suo carico dal Consiglio di Amministrazione potrà, salvo il caso previsto alla precedente lettera f, proporre reclamo all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione, a pena di decadenza.

ART. 10 REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE DEI LAVORI

Cause della revoca.

Il Consiglio di amministrazione, oltre ai casi previsti dallo Statuto nonché dai precedenti articoli, può disporre la revoca dell'assegnazione dei lavori nei confronti dell'impresa/ e assegnataria/e, nei seguenti casi:

- a) inadempimento delle obbligazioni disciplinate da contratti d'appalto, ovvero da qualsiasi disciplina convenzionale o legale regolante i rapporti con la committenza e facente carico all CdT, per lavori assegnati alla/e impresa/e
- b) inadempimento delle obbligazioni contrattuali facenti carico all CdT, per lavori assegnati all'impresa associata nei confronti dei co- assuntori delle iniziative di cui agli scopi sociali dell CdT (ad es. all'interno di Associazioni Temporanee di Imprese o Consorzi) ovvero ancora nel caso di inadempimento alle obbligazioni contributive o prestazionali direttamente od indirettamente facenti carico ad esse imprese, nei confronti degli organismi societari o consortili costituiti per l'esecuzione dei lavori assegnati;
- c) false dichiarazioni rese in materia di requisiti generali, regolarità contributiva -previdenziale e pagamenti dei fornitori e/o subappaltatori;
- d) gravi ritardi nei pagamenti dei fornitori e/o dei subappaltatori;
- e) assoggettamento o richiesta di assoggettamento a procedure concorsuali e/o liquidazione coatta amministrativa o semplice insolvenza dell'impresa associata. E' fatto espressamente obbligo alla impresa associata di denunciare agli organi consortili l'impossibilità, come la semplice difficoltà, di far fronte agli impegni assunti;
- f) ogni caso di recesso, decadenza o esclusione o comunque di scioglimento del rapporto sociale della impresa associata dal CdT previsto dalla legge e/o dallo Statuto Sociale;
- g) grave inosservanza di quanto stabilito nel Modello Organizzativo D. Lgs. 231/01;
- h) mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico della CdT nei casi ritenuti gravi dal Consiglio di Amministrazione;
- i) mancata indicazione o accettazione dell'impresa affidataria ai sensi dell'Art. 89 lett. i) del D. Lgs. 81/2008, nel caso di assegnazione di lavori a più imprese consorziate;
- j) inadempimento della normativa in materia di privacy;
- k) mancata consegna al CdT della Lettera di Assegnazione adeguatamente controfirmata;
- l) mancata comunicazione al CdT dei nominativi di cui all'art. 7;
- m) mancata o inadeguata stipulazione di polizze volte ad assicurare l'attività di cantiere sulla responsabilità civile per danni che dovessero derivare a propri dipendenti o terzi durante l'esecuzione dei lavori assegnati. Tale inadempimento potrà essere valutato dal Consiglio di Amministrazione quale comportamento anche ai fini dell'esclusione della ditta associata;
- n) violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché violazione di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/08 e s. m. i.;
- o) irregolarità contributiva-previdenziale verificatesi durante l'esecuzione dei lavori oggetto di assegnazione;

- p) mancata consegna al CdT della documentazione attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nei casi ritenuti gravi dal Consiglio di Amministrazione;
 - q) prolungato mancato pagamento dei compensi consortili al CdT e/o di altre somme a qualsiasi titolo dovute al CdT medesima;
 - r) applicazione di misure di prevenzione o emissione di un provvedimento di interdittiva antimafia e nei casi di provvedimento di diniego di iscrizione nella white list per mancato possesso dei requisiti richiesti o di cancellazione dalla predetta lista;
 - s) perdita dei requisiti generali e morali richiesti per la partecipazione alle gare e per l'esecuzione dei lavori;
 - t) sottoscrizione di atti contabili contenenti dati falsi;
- E' fatto espressamente obbligo all'assegnatario di denunciare al Consiglio di Amministrazione ogni caso di modificazione dei requisiti di ammissione al CdT e di Assegnazione.

10.1 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONSEGUENTI ALLA REVOCA

Il provvedimento di revoca è disposto dal Consiglio di Amministrazione e dovrà essere immediatamente comunicato al socio inadempiente.

Con tale deliberazione Il CdT può decidere di affidare la prosecuzione dei lavori ad altre imprese associate o anche esterne alla compagine, a condizioni contrattuali uguali o differenti da quelle inizialmente applicate, ovvero procedere all'esecuzione diretta.

L'adozione del provvedimento di revoca dell'assegnazione, autorizza il CdT o persona/persona da essa delegate, ad accedere al cantiere e ad eseguire in detto cantiere le opere tutte necessarie sia al fine di evitare l'insorgere di danni sia ai fini di sicurezza fatta salva la ripetizione dei costi sostenuti dal CdT e salva la facoltà di trattenerli dalle somme eventualmente dovute a qualsiasi titolo dal CdT alla impresa associata.

In esito al provvedimento di revoca, i tecnici indicati dal CdT e quelli eventualmente indicati dalla nuova assegnataria effettueranno una preliminare valutazione del costo a finire dei Lavori e, in particolare dovranno:

- determinare l'esatta consistenza dei lavori eseguiti, valutando la conformità dei medesimi ai progetti, ai capitolati ed alle prescrizioni della Direzione Lavori, verificando la contabilità e apportando le rettifiche ed integrazioni che si ritenessero necessarie;
- quantificare gli eventuali oneri per il ripristino delle opere non conformemente eseguite;
- valutare gli eventuali oneri derivanti dal mancato rispetto dei programmi per l'esecuzione delle opere (penali, blocchi di revisione prezzi, ecc.);
- quantificare gli eventuali oneri per il riavvio del cantiere;
- valutare gli oneri che presumibilmente dovrà sostenere il subentrante per la conclusione dell'appalto ed il collaudo delle opere realizzate;

- quantificare gli oneri per eventuali mancati adempimenti di legge, quali a titolo esemplificativo, eventuali oneri derivanti dal mancato rispetto delle normative antinfortunistica, previdenziale e contributiva.

Qualora i costi e gli oneri di cui al presente art.10.1 dovessero risultare superiori ai ricavi previsti, tale maggior somma sarà provvisoriamente addebitata all'assegnataria revocata ed il relativo credito compensato con eventuali debiti del CdT nei confronti dell'assegnataria revocata, tenuto conto delle ragioni creditorie/debitorie nell'ambito del complessivo rapporto consortile.

Le determinazioni dei tecnici indicati dal CdT ed, eventualmente, dalla nuova assegnataria saranno comunicate tempestivamente all'assegnataria revocata mediante posta ordinaria o a mezzo posta elettronica certificata.

Tutti gli oneri per la revoca dei lavori sono a carico dell'impresa revocata. In tal caso il Consiglio di Amministrazione, assumerà tutte le iniziative inerenti e conseguenti la situazione determinatasi.

Eventuali crediti della/e impresa/e non saranno da questa/e esigibili prima dell'approvazione del certificato di collaudo da parte del committente. E' sempre salvo il diritto del CdT di compensare gli eventuali crediti delle imprese associate con il proprio credito evidenziatosi nel complessivo rapporto intrattenuto con le imprese stesse.

ART. 11 COMPITI DEL CDT

Il CdT ha il compito di prestare all'impresa assegnataria dei lavori tutta la propria assistenza tecnico-amministrativa, in particolare per quanto attiene:

- a) la trasmissione del PSC all'impresa/e assegnataria/e;
- b) la verifica della pianificazione dei lavori; qualora i lavori siano stati assegnati per l'esecuzione a più imprese associate, si provvederà a designare, nella Lettera di Assegnazione di cui al precedente art. 8, l'impresa assegnataria coordinatrice o referente, al fine di agevolare un costante collegamento con la direzione tecnica della CdT e di operare come un'impresa omogenea nei confronti del committente. Salvo diversa determinazione, la impresa designata sarà quella cui sia stata assegnata la maggiore quantità di lavori. All'impresa assegnataria coordinatrice dovranno rivolgersi per tutti gli incumbenti, richieste e quant'altro dettagliatamente previsto, le altre imprese assegnatarie;
- c) la direzione della commessa, se richiesto;
- d) al controllo del rispetto del contratto da parte del committente con l'adozione di eventuali necessari provvedimenti ivi compresa la possibilità di sottoscrivere atti aggiuntivi, perizie e transazioni relative a riserve;
- e) curare gli incassi relativi ai lavori eseguiti dai propri associati, attivandosi per sollecitarne il pagamento presso il committente. Qualora il ritardo nel pagamento del corrispettivo, determinato dall'importo previsto nel Contratto sia dovuto all'insolvenza del committente, ai sensi del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, legge

fallimentare, spetta al CdT l'iniziativa di promuovere, di comune accordo con il socio, presso le competenti autorità, l'eventuale dichiarazione di fallimento del committente.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per committenti assoggettabili al fallimento o ad altre procedure concorsuali, s'intendono i soggetti espressamente indicati nella legge fallimentare.

Qualora l'iniziativa di cui sopra sia stata già intrapresa da altri soggetti legittimati, Il CdT è tenuta ad inoltrare apposita domanda di ammissione al passivo del fallimento, secondo le modalità previste dagli organi della procedura.

La CdT ha altresì la facoltà di aderire alle proposte di concordato giudiziali o stragiudiziali eventualmente formulate dai propri committenti. Nell'ipotesi in cui il committente sia stato ammesso a procedura concorsuale, giudiziale o stragiudiziale, le imprese associate assegnatarie dei lavori, riceveranno il pagamento di quanto dovuto nella misura e nei termini stabiliti dagli organi della procedura, al netto delle spese sostenute dal CdT.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo le imprese associate dovranno tempestivamente inoltrare al CdT tutta la documentazione necessaria a dimostrazione dell'esistenza del credito, oltre alle somme necessarie al CdT per far valere il diritto alla riscossione.

ART. 12 DIREZIONE E CONDOTTA DEI LAVORI

La conduzione dei lavori è in capo alla/e impresa/e assegnataria/e e, per essa/e alle persone dotate di idonei requisiti come indicate negli articoli precedenti, da essa/e indicate entro 30 giorni dalla comunicazione dalla avvenuta assegnazione dei lavori, ma in ogni caso prima dell'effettivo inizio degli stessi i quali svolgeranno le funzioni loro assegnate con effetto verso il committente.

La esecuzione dei lavori potrà avere inizio solo dopo che gli incarichi saranno stati conferiti dalle assegnatarie e accettate dagli incaricati e comunicati alla CdT.

Il CdT darà comunicazione ai committenti dei soggetti di cui sopra, specificandone la loro appartenenza o dipendenza alla impresa assegnataria.

ART. 13 RAPPORTI FINANZIARI TRA CDT E IMPRESE ASSOCIATE

13.1 PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI SUI LAVORI

Il CdT, nell'ambito delle sue funzioni statutarie, acquisisce nel quadro di una programmazione preventivamente concordata, lavori da assegnare per la realizzazione, alle imprese associate, le quali con l'assegnazione assumono conseguentemente tutti i rischi e gli impegni imprenditoriali derivanti dai medesimi, ed in specie quelli di natura economica e finanziaria, ivi compresi quelli che gravano sul CdT per la partecipazione ad associazioni temporanee di imprese, consorzi e società consortili costituiti per l'acquisizione e/o l'esecuzione dei lavori e che richiedono per legge e per contratto vincolo di solidarietà tra i partecipanti e verso il committente.

Le imprese assegnatarie dei lavori sono tenute, fin dalla fase di studio, a programmare la copertura finanziaria con mezzi propri o linee di credito reperite autonomamente in riferimento alle modalità di contabilizzazione e pagamento dei lavori.

Le imprese associate debbono ricavare dal loro equilibrio patrimoniale e finanziario la capacità di sostenere l'impegno derivante dalle acquisizioni; pertanto, sono tenute a discutere preventivamente, con gli uffici consortili preposti, gli eventuali problemi relativi alla copertura finanziaria dei lavori.

Le imprese assegnatarie del lavoro sono responsabili della puntuale e sollecitata redazione della contabilità e della trasmissione al CdT dei documenti relativi. In particolare, dovranno curare per ogni lavoro assegnato:

- 1) la predisposizione degli stati di avanzamento dei lavori, su atti rilevati in cantiere, con la supervisione del Direttore Tecnico;
- 2) la redazione della contabilità finale con il committente;
- 3) eventuali revisioni prezzi;
- 4) assistenza al collaudo delle opere eseguite in contraddittorio con il committente.

Nel caso in cui più imprese operino in uno stesso cantiere, sarà a cura del Direttore di Cantiere, nominato ai sensi del precedente art. 7.1, la relazione della contabilità finale per i singoli soci.

Relativamente alla gestione amministrativa dei lavori, resta pertanto affidata all' CdT la sola parte formale non delegabile, salvo casi particolari per i quali la scelta della soluzione organizzativa più opportuna verrà assunta di comune accordo fra CdT e imprese interessate.

13.2 PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

I pagamenti relativi ai lavori assegnati alle imprese associate vengono effettuati secondo le modalità di seguito indicate.

13.2.1 Anticipi contrattuali.

Su richiesta dell'impresa interessata, il Consiglio di Amministrazione del CdT può concedere interamente o parzialmente l'anticipazione erogata dall'ente appaltante dietro presentazione di fideiussione bancaria, assicurativa o di altra idonea garanzia.

Su specifica delibera del Consiglio di Amministrazione del CdT, l'anticipazione contrattuale può essere messa a disposizione della impresa richiedente senza rilascio di garanzia.

Le anticipazioni ottenute dall'ente appaltante e non erogate dal CdT alle imprese sono remunerate al tasso stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Sulle anticipazioni che le imprese sono tenute a restituire, si applicano gli interessi dalla data dell'accreditamento alla data della restituzione, alle condizioni determinate dal Consiglio di Amministrazione.

13.2.2 Pagamento dei lavori eseguiti.

L'impresa assegnataria dei lavori avrà diritto, per l'esecuzione degli stessi, ad un compenso di importo pari a quello corrisposto dal Committente al CdT.

I pagamenti dei lavori eseguiti vengono effettuati dal CdT alla/e impresa/e esecutrice/i, esclusivamente al momento del versamento dei corrispettivi da parte del Committente, nella identica misura di tale versamento, entro 10 giorni lavorativi dalla data valuta di incasso da parte del Cdt.

Sarà in ogni caso facoltà del Cdt effettuare una compensazione, sia parziale che totale, delle partite a credito e a debito dell'Assegnatario.

13.2.3 Pagamenti anticipati di lavori eseguiti.

Quando particolari circostanze lo giustificano, le imprese assegnatarie dei lavori, possono presentare motivata richiesta scritta, in cui sia anche specificato lo stato dei rapporti in essere con i soci e lavoratori dipendenti, con gli istituti previdenziali, da documentarsi a richiesta del CdT, al fine di ottenere pagamenti anticipati in acconto, sulla base dei lavori eseguiti e contabilizzati, come previsto da capitolato o da contratto. Il CdT può, nei limiti della copertura finanziaria d'appalto, concedere acconti sui lavori eseguiti e risultanti dai certificati di pagamento lavori non ancora riscossi, al netto dell'anticipazione erogata ancora da recuperare. Eccezionalmente tali acconti possono concernere lavori in corso di contabilizzazione, documentati da certificazione sostitutiva e previo accertamento degli uffici tecnici del CdT. In tal caso le deliberazioni debbono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, se vengono assunte in via d'urgenza dal Presidente e successivamente ratificate nella prima seduta consigliare. Trascorso un anno dal previsto pagamento o scaduti i termini contrattuali di collaudo, senza che il CdT abbia incassato gli importi per i quali sono stati versati acconti alla impresa, quest'ultima è tenuta a restituirli fino al momento dell'incasso dalla stazione appaltante.

Tali pagamenti in acconto lasciano comunque impregiudicati i diritti della CdT di rivalersi sulla impresa esecutrice per le eventuali trattenute o detrazioni effettuate dalla stazione appaltante sulla contabilità dei lavori in base al capitolato di appalto ed al contratto.

I pagamenti anticipati sopra descritti sono addebitati secondo le formalità ed al tasso previsto dal Consiglio di Amministrazione.

13.2.3 Pagamenti ritenute a garanzia.

I pagamenti ottenuti dalle stazioni appaltanti riferiti a ritenute a garanzia svincolate dietro presentazione di polizza assicurativa o fideiussione bancaria, possono essere liquidati alle imprese esecutrici al momento dell'incasso o al momento della approvazione del collaudo o atto analogo, a giudizio insindacabile del CdT, tenendo conto dell'insieme dei rapporti in essere con le imprese associate.

E' sempre fatto salvo il diritto del CdT di compensare gli eventuali crediti delle imprese socie con il proprio credito evidenziatosi nel complessivo rapporto intrattenuto.

ART. 14 CONTRIBUTI CONSORTILI

Ogni Socio del Consorzio è tenuto a versare al Cdt, per le prestazioni dallo stesso ricevute nell'esercizio della sua attività statutaria, i seguenti contributi secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

14.1 CONTRIBUTO ACQUISIZIONE LAVORI, GESTIONE E SERVIZI

Il contributo per acquisizione Lavori, per Gestione e Servizi è dovuto dall'Assegnatario per tutti i lavori acquisiti dal Consorzio e assegnati al Socio o per i quali il Consorzio ha svolto attività di assistenza commerciale o rappresentanza con conseguente acquisizione diretta della commessa da parte del Socio.

Il contributo di acquisizione lavori è approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in misura percentuale sull'importo del contratto e relativi atti aggiuntivi e/o variazioni e, comunque, su ogni corrispettivo rinveniente dal Committente. Il tutto, fatta eccezione degli interessi moratori per ritardati pagamenti ed eventuali rimborsi di oneri specifici (rimborso espropri, rimborso costi polizze, ecc.).

La percentuale di contributo può essere definita in sede di Preassegnazione in base alla tipologia dello specifico Lavoro, alle modalità di acquisizione dello stesso, al suo valore ed al grado di difficoltà e di professionalità necessaria per realizzarlo, nonché alle garanzie e controgaranzie fornite dall'Assegnatario.

Il Contributo deve essere corrisposto sull'importo di ogni stato di avanzamento o fattura emessa dal CdT.

Nel caso di lavoro aggiudicato direttamente al Socio, di cui il Consorzio ha svolto attività di assistenza e rappresentanza commerciale, quest'ultimo dovrà comunicare puntualmente al Consorzio l'avvenuta aggiudicazione e i successivi atti aggiuntivi ed estensioni. Il tutto, al fine di consentire al Consorzio l'emissione della fattura dell'intero contributo.

Dietro richiesta, i Soci sono tenuti a produrre tutte le informazioni necessarie riguardanti la contabilità dei lavori.

Nel caso di revoca dei lavori ad una o più imprese assegnatarie, il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere alla/e impresa/e subentrante/i, quali condizioni per il subentro, di corrispondere un contributo straordinario a fronte dei rischi derivanti al CdT dalla intervenuta revoca dei lavori. L'entità di detto contributo verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei rischi connessi alla revoca di tutti i lavori, nonché in relazione all'importanza ed al valore della singola commessa da portare a termine, all'importo dei lavori da eseguire ed al margine atteso di redditività.

14.2 ALTRI CONTRIBUTI E SPESE A CARICO DEL SOCIO

Le imprese associate sono tenute al rimborso di tutti gli oneri e le prestazioni di servizi sostenuti per partecipare ad iniziative promozionali o progettuali alle quali siano state finalizzate, in sede di programmazione delle attività, singolarmente o per gruppi.

Sono altresì tenute al rimborso di tutti gli oneri che saranno sostenuti per effetto della partecipazione a gare d'appalto, manifestazioni di interesse o procedure di vario genere nonché al rimborso di tutte le spese ed oneri sostenuti per effetto della assegnazione ed esecuzione del lavoro.

Nel caso della suddivisione del lavoro tra più soci, le spese verranno addebitate per competenza, le spese relative a impianti di utilizzazione comune (cantiere, cartellonistica, contrattuali, ecc.) saranno ripartite percentualmente in base al valore dei lavori assegnati a ciascuno dei soci.

Il Consorzio può applicare diverse contribuzioni in relazione a specifici accordi, protocolli o convenzioni sottoscritti con Enti, Organizzazioni territoriali e settoriali, ovvero con terzi, o anche semplicemente deliberati dal Consiglio di Amministrazione, purché finalizzati alla tutela dello scopo Sociale o a specifiche iniziative e/o programmi di interesse cooperativistico.

Tutti i contributi di cui sopra, non sono comprensivi di oneri promozionali suppletivi dovuti a organismi consortili o cooperativistici territoriali/nazionali.

ART. 15 SPESE A CARICO DEL CDT

Resteranno a carico del CdT esclusivamente le spese necessarie per l'ammissione e partecipazione a gare d'appalto, prequalifiche, licitazioni, trattative private andate perse o dalle quali è stato escluso, cui ha deciso di partecipare d'ufficio. Sono inoltre a carico del CdT le spese per il funzionamento degli uffici consortili che prestano la loro attività a favore delle imprese assegnatarie dei lavori.

ART. 16 CAUZIONI E FIDEIUSSIONI

Per la partecipazione alle gare e l'assunzione di appalti, l'Assegnatario può indicare al Consorzio, entro i tempi dallo stesso ritenuti necessari, ma compatibili con le necessità del Consorzio e fatta salva la disponibilità di fido, l'Ente presso il quale svolgere la pratica di cauzione provvisoria o definitiva, di fidejussione per anticipazione, di svincolo ritenute e le relative modalità. Saranno addebitati all'Assegnatario il costo delle medesime e gli oneri relativi.

Nel caso di iniziative richiedenti cauzioni o fideiussioni di importi superiori ad € 500.000 (cinquecentomila), ovvero di lavori assumibili in Consorzio o Associazione Temporanea di Imprese, l'Assegnatario, anticipatamente alla data di rilascio di garanzia definitiva a favore del Committente, dovrà produrre idonee controgaranzie atte a liberare il Consorzio dagli impegni richiesti. Il tutto, salvo diverse disposizioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

ART. 17 FINANZIAMENTI BANCARI AD ASSOCIATI SU LAVORI

L' Assegnatario può richiedere finanziamenti ad istituti di credito e/o ad altri soggetti finanziatori tramite Cessione dei crediti derivanti dal contratto. Detta cessione sarà efficace soltanto previa accettazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Inoltre, il Consorzio, quale titolare del contratto, potrà:

- a) assumere, preso atto della notifica, l'impegno, derivante da cessione del credito o delega all'incasso a Ente finanziatore da parte dell'Assegnatario, di versare gli incassi relativi ai lavori sul conto corrente acceso presso l'Ente finanziatore ad esso vincolato ed intestato all'Assegnatario;
- b) concedere agli eventuali enti finanziatori procura, anche irrevocabile, all'incasso o cessione di credito a garanzia di finanziamento specifico su lavori messo a disposizione dell'Assegnatario.

Gli impegni concessi per le operazioni sopra descritte sono limitati al solo importo per l'affidamento speciale ottenuto direttamente dall'Assegnatario, fatte salve le competenze consortili e tutto quanto al Consorzio dovuto derivanti da rapporto con l'Assegnatario stesso.

È esclusa qualsiasi forma di garanzia fideiussoria diretta del Consorzio.

Sui lavori finanziati, come sopra definiti, viene escluso qualsiasi ulteriore intervento da parte del Consorzio.

Tutti i costi relativi alle operazioni sopra richiamate sono addebitati all'Associato.

ART. 18 ULTERIORI DISPOSIZIONI

Resta inteso tra le parti che l'intervento del CdT per pagamenti ed assistenza finanziaria è regolato da quanto previsto ai punti precedenti, e conseguentemente ad esso si uniformeranno i programmi di sviluppo delle imprese associate e le iniziative commerciali di acquisizione ed assegnazione lavori da parte del CdT.

Gli impegni complessivi al netto delle operazioni garantite assunti dal CdT nei confronti della singola associata non dovranno superare l'80% dei crediti dalla stessa maturati per effetto della produzione contabilizzata ed esigibile sui lavori assegnatile.

Eventuali richieste di forme particolari ed eccezionali di intervento finanziario o di deroga al limite di cui al precedente comma devono essere esaminate e deliberate dal Consiglio di Amministrazione del CdT, o dall'organo dallo stesso delegato, in rapporto all'impiego che ne deve fare l'impresa richiedente, alle garanzie che la stessa è in grado di offrire ed in ogni caso sono concesse a termine.

ART. 19 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In caso di esecuzione di una commessa pubblica, i relativi pagamenti del Consorzio al socio assegnatario, nonché i pagamenti di tale socio ad eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate, a qualsiasi titolo, alla commessa pubblica, dovranno essere effettuati nel rispetto degli obblighi posti dalla Legge n.136/2010 e s. m. i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre, la cessione, da parte del soci assegnatario, di un credito sorto nei confronti del Consorzio per l'esecuzione di una commessa pubblica, laddove tale cessione venga autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del consorzio stesso, dovrà avvenire nel rispetto dei medesimi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge sopra citata.

ART. 20 EFFETTO

Il presente Regolamento ha effetto dal giorno della delibera e si applica ai lavori ed estensioni di contratti acquisiti, a partire da tale data.

Per i lavori acquisiti in data antecedente va applicato in tutte le sue disposizioni il Regolamento precedentemente in vigore.

ART. 21 CONTROVERSIE

Per qualunque controversia che dovesse insorgere fra le Parti, in merito all'applicazione ed alla interpretazione del presente regolamento, sarà esclusivamente competente il Foro di Napoli.

ART. 22 PRIVACY

Le informazioni/dati personali dei Soci e dei loro rappresentanti, acquisiti dal Consorzio nell'esercizio delle proprie funzioni statuarie, saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal personale del Consorzio espressamente autorizzato.

I dati saranno conservati dal Consorzio per il tempo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e per il rispetto di specifici obblighi di legge e/o contrattuali; in particolare il trattamento sarà conforme al Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione e sicurezza dei dati personali ed al D.L. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché ai provvedimenti dell'Autorità competente.

I dati relativi al personale dei Soci potranno essere trasmessi agli Enti appaltanti ai fini: della partecipazione ai bandi di gara, di rendicontazione dei lavori eseguiti e per specifici obblighi di legge e/o contrattuali.